

Regolamento di Funzionamento degli Organi della Fondazione CRT

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 1 febbraio 2017

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE CRT

Indice

Capo I

Il Consiglio di Indirizzo

Art.1 Attribuzioni e competenze

Art.2 Procedura di nomina del Consiglio di Indirizzo e status dei Consiglieri

Art.3 Convocazione

Art.4 Funzionamento

Art.5 Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

Art.6 Informazione e accesso

Capo II

Il Presidente

Art.7 Attribuzioni e competenze

Art.8 Nomina e status del Presidente

Capo III

Il Consiglio di Amministrazione

Art.9 Attribuzioni e competenze

Art.10 Procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e status dei Consiglieri

Art.11 Convocazione e funzionamento

Art.12 Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

Art.13 Composizione e convocazione delle Commissioni

Art.14 Funzionamento delle Commissioni

Capo IV

Il Collegio Sindacale

Art.15 Attribuzioni e competenze

Art.16 Procedura di nomina del Collegio Sindacale e status dei Sindaci

Capo V

Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi

Art. 17 Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi

Capo VI

Norme transitorie

Art.18 Norma transitoria

CAPO I

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art.1

Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 1 dello Statuto, e alla verifica dei risultati conseguiti. Delibera nelle materie indicate dall'art.14, comma 2 dello Statuto.

Art.2

Procedura di nomina del Consiglio di Indirizzo e status Consiglieri

1. In ottemperanza all'art.13 dello Statuto il Presidente, almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, dà corso alle procedure di nomina del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri.
3. I nominativi dei candidati che figurano nelle quindici terne previste dall'art. 12, comma 2 e comma 3 punti a), b), c), d), e) dello Statuto devono essere comunicati ai componenti del Consiglio di Indirizzo contestualmente all'avviso di convocazione della riunione di Consiglio di Indirizzo che delibererà in merito alle suddette nomine.
4. Per quanto concerne la nomina dei tre Consiglieri previsti dall'art. 12, comma 3, punto f) dello Statuto, i Consiglieri di Indirizzo possono, di concerto con Consiglieri di Amministrazione, indicare uno o più elenchi di massimo tre candidati.
5. I proponenti di ciascun elenco devono essere almeno sette (di cui minimo cinque del Consiglio di Indirizzo, minimo due del Consiglio di Amministrazione) e possono indicare un elenco di massimo tre candidati. Ciascun firmatario non può firmare più di un elenco. Gli elenchi dei candidati devono essere accompagnati, oltre che dal curriculum vitae di ciascun candidato, anche da una proposta motivata dei Consiglieri firmatari l'elenco stesso sulla base dei principi espressi dall'art. 12, comma 3, lettera f) dello Statuto e dall'art. 17 del Regolamento.
6. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà un numero massimo di tre candidati presenti nel "listone".
7. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.
8. In ottemperanza all'art. 14, comma 3 dello Statuto, entro 30 giorni dall'insediamento e cioè dal completamento delle nomine del nuovo Consiglio di Indirizzo, il Presidente ne convoca la prima riunione.
9. Entro lo stesso termine, in ottemperanza all'art. 8, comma 12 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo verifica quindi per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. A tal fine ogni consigliere è tenuto a produrre, entro 20 giorni dall'insediamento, documentazione riferita al possesso dei requisiti e dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
10. Entro 30 giorni dalla verifica di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo assume le eventuali decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
11. La decadenza e la sospensione di componenti il Consiglio di Indirizzo sono dichiarate con le modalità e procedure di cui agli artt.9 e 10 dello Statuto.

12. La revoca di componenti il Consiglio di Indirizzo per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7, dello Statuto.

Art.3

Convocazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente.
2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.15 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentiti, fatti salvi i casi di urgenza, i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale e i Coordinatori delle Commissioni permanenti del Consiglio di Indirizzo, ove costituite.
3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno otto componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art.4

Funzionamento

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione ai sensi dell'art.15, comma 6 ed, occorrendo, comma 7, dello Statuto, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio di Indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti. E' consentito l'esame di argomenti che non siano all'ordine del giorno sulla base di motivata richiesta a cui aderiscano almeno otto componenti il Consiglio di Indirizzo.
3. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, la cui presenza nel Consiglio sia da tutti consentita.
4. Le proposte di deliberazione sono di norma poste a disposizione dei Consiglieri, unitamente alla documentazione afferente, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione, al più tardi il terzo giorno lavorativo precedente la riunione del Consiglio di Indirizzo. Le proposte di deliberazione sono inoltrate, a richiesta, al domicilio del consigliere richiedente. La trasmissione può essere effettuata anche utilizzando reti telematiche.
5. Le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale sono comunicate e poste a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, dal decimo giorno lavorativo antecedente la riunione del Consiglio di Indirizzo e sono inoltrate, a richiesta, al domicilio del consigliere richiedente.
6. Di eventuali modifiche del contenuto delle proposte deliberative rese nel frattempo necessarie, viene data informazione al Consiglio di Indirizzo dal Presidente in apertura di seduta.
7. Le proposte di deliberazione, per la cui approvazione sia disposta la convocazione di urgenza o l'integrazione dell'ordine del giorno, sono comunicate e poste a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta.
8. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono pervenire al Presidente almeno un giorno lavorativo prima della seduta del Consiglio di Indirizzo al cui ordine del giorno la proposta è iscritta.

9. Il Presidente provvede a informare, ad inizio di seduta del Consiglio di Indirizzo, della proposta di emendamento presentata.
10. Possono altresì essere posti in votazione, su proposta del Presidente, eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione che si rendano necessari o opportuni a seguito della discussione.

Art.5

Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità quadrimestrale, riferisce al Consiglio di Indirizzo sull'andamento dell'attività istituzionale e sulle decisioni rilevanti relative alla organizzazione interna della Fondazione, con le modalità previste dal regolamento sull'attività istituzionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio di Indirizzo in merito alla attività gestionale del patrimonio con le scadenze previste dall'apposito regolamento.

Art.6

Informazione e accesso

1. Il Consigliere che intenda ottenere chiarimenti, informazioni o spiegazioni sull'attività di altri organi in ordine a materie la cui competenza è riservata al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art.14 dello Statuto, presenta richiesta scritta al Presidente della Fondazione che, valutatane l'ammissibilità, provvede a fornire direttamente risposta o ad inoltrare la richiesta all'organo competente a rispondere.
2. La risposta è fornita in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. Qualora sia espressamente richiesta risposta orale in Consiglio di Indirizzo, la risposta è fornita dal Presidente nella prima riunione utile dello stesso con ché la richiesta sia pervenuta almeno entro il decimo giorno antecedente la riunione.
4. Ove la richiesta venga presentata in sede di Consiglio di Indirizzo, la risposta verrà fornita nella successiva riunione del Consiglio stesso.
5. Qualora il richiedente chieda che sull'argomento venga aperto il dibattito in Consiglio di Indirizzo, si applica l'art.15, comma 1, dello Statuto.
6. Il Consigliere può accedere ai verbali dei Consigli di Indirizzo ed agli atti delle Commissioni in seno allo stesso eventualmente costituite.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.7

Attribuzioni e competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esercita le funzioni a lui spettanti ai sensi dell'art.16 dello Statuto, cura i rapporti esterni della Fondazione, esercita ogni altra funzione attribuita da leggi, Statuto e Regolamenti.
2. Convoca, sentiti, fatti salvi i casi di urgenza, i Vice Presidenti e il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.
3. Presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo, coordina la discussione e ne riassume le conclusioni.
4. Assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni.

5. Qualora sorgano controversie inerenti l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, ed esse non trovino composizione nell'organo collegiale, spetta al Presidente dare l'interpretazione.
6. Qualora il Presidente eserciti il diritto di delega di cui all'art.16, comma 7 dello Statuto, deve indicare limiti e durata della stessa.
7. Il Presidente nello svolgere le attività previste nell'art. 16, comma 2 dello Statuto può avvalersi del parere dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e dei Coordinatori delle Commissioni permanenti del Consiglio d'Indirizzo riuniti come Comitato permanente di coordinamento sotto la sua presidenza e sua richiesta.

Art.8

Nomina e status del Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto.
2. I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di sei proponenti, possono indicare un candidato per la carica di Presidente.
3. Una volta raccolta la proposta o le proposte con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere una lista di candidati che comprenda tutti i nominativi proposti in ordine alfabetico e accompagnata dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà al massimo un candidato presente nella lista. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Entro 30 giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente secondo le modalità previste all'art. 2, commi 9 e 10 del presente Regolamento.
5. La decadenza e la sospensione del Presidente sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e procedure di cui agli artt.9 e 10 dello Statuto.
6. La revoca del Presidente per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.9

Attribuzioni e competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione con la sola esclusione di quelli attribuiti per legge o Statuto ad altri organi della Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, agli atti di cui all'art.18, comma 2 dello Statuto.
3. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito potere di iniziativa propositiva al Consiglio d'Indirizzo nelle materie di cui all'art.18, comma 4 dello Statuto.

Art.10

Procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e status dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto entro trenta giorni dalla scadenza dell'uscente. Il Consiglio

d'Amministrazione uscente mantiene in ogni caso le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, a norma del presente Regolamento e degli artt. 16 e 17 dello Statuto.
3. I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di sei proponenti, possono indicare un elenco di massimo sei candidati per il Consiglio di Amministrazione.
4. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà un numero massimo di sei candidati presenti nel "listone".
5. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.
6. Entro 30 giorni dal proprio insediamento il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo le modalità previste all'art. 2, commi 9 e 10 del presente Regolamento.
7. La revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

Art.11

Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.19 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentiti, fatti salvi i casi di urgenza, i Vice Presidenti e il Segretario Generale.
3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno quattro componenti in carica o il Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4. Le proposte di deliberazione sono comunicate e messe a disposizione dei Consiglieri di Amministrazione almeno un giorno lavorativo prima della riunione, anche utilizzando le reti telematiche.
5. Eventuali modifiche che dovessero intervenire in ordine al contenuto di detti atti sono comunicate dal Presidente in inizio di seduta.

Art.12

Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo, commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalità di cui all'art.18, comma 2, lettera h, dello Statuto.

Art.13

Composizione e convocazione delle Commissioni

1. Tali Commissioni sono composte da membri degli organi della Fondazione ed anche, occorrendo, da soggetti esterni ed operano con l'assistenza del Segretario Generale o funzionario da lui delegato.

2. Le Commissioni costituite in seno al Consiglio di Indirizzo devono essere composte esclusivamente da membri dello stesso.
3. Il Presidente provvede ad insediare le Commissioni, presiede la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto fra i membri della commissione stessa.
4. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera h. dello Statuto.
5. Il Presidente, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

Art.14

Funzionamento delle Commissioni

1. Il Coordinatore convoca la commissione, ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente, dirige i lavori e la discussione.
2. Il Coordinatore di Commissione al termine dei lavori, con il supporto del funzionario segretario, redige un documento conclusivo in cui indica le eventuali osservazioni e determinazioni e lo inoltra al Presidente per gli adempimenti conseguenti.
3. Delle sedute delle Commissioni viene redatto resoconto sommario del dibattito cui sono allegati eventuali atti.
4. Il resoconto sommario è sottoscritto dal Coordinatore di Commissione e dal funzionario segretario presente, ed è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
5. Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Coordinatore ed il funzionario segretario.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.15

Attribuzioni e competenze

1. Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo della Fondazione, svolge i compiti ed esercita le attribuzioni in ottemperanza all'art.20 dello Statuto.

Art.16

Procedura di nomina del Collegio Sindacale e status dei Sindaci

1. Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'organo, a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto. Alla scadenza rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
2. I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di sei proponenti, possono indicare un elenco di cinque candidati per il Collegio Sindacale così suddivisi: Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
3. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati suddivisi in Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente proposti in ordine

alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà un numero massimo di cinque candidati così suddivisi: un voto per la carica di Presidente del Collegio, due voti per le cariche di Sindaco effettivo e due voti per le cariche di Sindaco supplente.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.
5. Entro 30 giorni dal proprio insediamento il Collegio Sindacale verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 9 e 10 del presente Regolamento.
6. La revoca del Collegio Sindacale per gravi inadempimenti alla legge o allo statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 6 dello Statuto.
7. Il Collegio Sindacale ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui, rispettivamente, all'art. 15, comma 1 ed all'art. 19, comma 1 dello Statuto.

CAPO V

REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI

Art. 17

Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica. Devono inoltre essere in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse.
2. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.
3. Nella composizione degli organi deve essere garantita la presenza del genere meno rappresentato.
4. I tre Consiglieri di Indirizzo cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente devono essere individuati tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza e devono essere idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nello statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie.
5. I Consiglieri di Amministrazione devono essere individuati tra le persone che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 8 dello Statuto, abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale, o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso enti e/o aziende pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche nei settori finanziario e mobiliare.
6. I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

CAPO VI NORME TRANSITORIE

Art.18 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e per il solo primo rinnovo del Consiglio di Indirizzo, limitatamente alla nomina dei tre Consiglieri cooptati previsti dall'art. 12, comma 3, punto f) dello Statuto, si applicheranno le seguenti modalità: I Consiglieri di Indirizzo possono, di concerto con i Consiglieri di Amministrazione, indicare uno o più elenchi di massimo tre candidati.

I proponenti di ciascun elenco devono essere almeno dieci (di cui minimo cinque del Consiglio di Indirizzo, minimo due del Consiglio di Amministrazione) e possono indicare un elenco di massimo tre candidati. Ciascun firmatario non può firmare più di un elenco. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà un numero massimo di tre candidati presenti nel c.d. "listone".

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e per il solo primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le seguenti modalità: I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di otto proponenti, possono indicare un elenco di massimo sei candidati per il Consiglio di Amministrazione.

Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico ed accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà un numero massimo di sei candidati presenti nel c.d. "listone".

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e per il solo primo rinnovo del Collegio Sindacale si applicheranno le seguenti modalità: I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di otto proponenti, possono indicare un elenco di cinque candidati per il Collegio Sindacale così suddivisi: Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati suddivisi in Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà un numero massimo di cinque candidati così suddivisi: un voto per la carica di Presidente del Collegio, due voti per le cariche di Sindaco effettivo e due voti per le cariche di Sindaco supplente.

